

Assicurazione a protezione dell'impianto fotovoltaico

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo



Compagnia: Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.

Prodotto: "Polizza Business Fotovoltaico"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Polizza Business Fotovoltaico protegge l'impianto fotovoltaico, oggetto del finanziamento erogato da una Banca del Gruppo Intesa Sanpaolo, da danni materiali e diretti e assicura la Responsabilità Civile dell'Assicurato in caso di danni involontariamente causati a terzi.



Che cosa è assicurato?

SEZIONE DANNI DIRETTI E INDIRECTI:

- ✓ Danni materiali e diretti all'impianto fotovoltaico assicurato, situato nel luogo indicato nel Modulo di Adesione, causati da qualsiasi evento non espressamente escluso
- ✓ spese sostenute per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile, i residui, purché non pericolosi, derivanti dai danni coperti dal precedente punto
- ✓ mancati introiti (danni indiretti) che possono derivare dall'interruzione o dalla diminuzione nella produzione di energia elettrica, a causa di un evento assicurato che ha colpito l'impianto.

La copertura è estesa a:

- ✓ **Eventi sociopolitici:** danni materiali e diretti ai beni assicurati verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse e causati da atti dolosi di terzi in genere – compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio – anche in occasione di furto o rapina tentati o consumati
- ✓ **Furto e rapina:** danni materiali e diretti per perdita dei beni assicurati derivante da furto e rapina
- ✓ **Guasti meccanici:** danni materiali e diretti causati agli impianti assicurati, collaudati e pronti per l'uso a cui sono destinati, da guasti meccanici
- ✓ **Fenomeni elettrici:** danni materiali e diretti, che si sono verificati per effetto di correnti, scariche o altri fenomeni elettrici.

Per i **Danni materiali diretti** la somma assicurata è pari al costo di acquisto a nuovo dell'impianto, comprensivo delle spese di trasporto e montaggio e oneri fiscali non detraibili, indicata nel Modulo di Adesione.

Per i **Danni indiretti** la somma assicurata è pari all'ammontare della perdita di profitto conseguente all'interruzione o diminuzione dell'energia elettrica, nei limiti stabiliti dal contratto.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI:

- ✓ Danni involontariamente causati a terzi per morte, per lesioni personali e per danni materiali a cose, in conseguenza di un fatto accidentale che si è verificato in relazione alla proprietà e all'uso dell'impianto fotovoltaico
- ✓ Danni causati a terzi durante l'esecuzione di lavori di manutenzione dell'impianto, effettuati in economia dall'Aderente/Assicurato.

La somma assicurata è pari al valore del danno dovuto a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese), nei limiti stabiliti dal contratto.



Che cosa non è assicurato?

SEZIONE DANNI DIRETTI E INDIRECTI:

Le coperture non sono valide per:

- ✗ impianti che non abbiano definitivamente superato tutte le verifiche e le prescrizioni tecniche imposte dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) o dalle norme vigenti in materia alla data di effetto della polizza
- ✗ inverter in esercizio da più di 5 anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno di costruzione
- ✗ pannelli fotovoltaici non certificati ai sensi delle norme Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) in vigore
- ✗ pannelli fotovoltaici "stand-alone" utilizzati per l'alimentazione di segnalazioni stradali
- ✗ linee di distribuzione o trasmissione di energia oltre i 300 metri dall'ubicazione dell'impianto.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI:

Non sono considerati terzi, e quindi non sono coperti i danni causati involontariamente a:

- ✗ il coniuge, il convivente di fatto, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'Aderente/Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente
- ✗ il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti indicati al punto precedente, quando l'Aderente/Assicurato non sia una persona fisica
- ✗ tutti coloro che, partecipando alle attività dell'impianto fotovoltaico, subiscano un danno, indipendentemente dalla natura del rapporto con l'Aderente/Assicurato, nonché le aziende o gli enti, qualificabili come controllanti, controllati o collegati rispetto all'Aderente/Assicurato.



Ci sono limiti di copertura?

SEZIONE DANNI DIRETTI E INDIRECTI:

- ! In caso di terremoto, le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo ad un sinistro risarcibile, sono attribuite allo stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo sinistro
- ! le spese per demolire, sgomberare e trasportare i residui alla più vicina discarica, sono risarcite fino all'importo massimo pari al 15% del danno liquidabile, e fino al limite massimo del rimborso pari al 15% della somma assicurata
- ! i mancati introiti dalla produzione di energia elettrica sono risarciti solo se l'impianto è collegato alla rete, dotato di sistema di telecontrollo e sia dimostrabile e tracciabile una regolare attività di manutenzione, contrattualizzata con un'azienda esterna ed eseguita da operatori con un'idonea certificazione

- ! sono sempre escluse dal risarcimento le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti tramite aereo o altro mezzo diverso dall'ordinario.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI:

- ! In caso di danni a cose, per ciascun sinistro:
 - ! se l'entità dei danni è inferiore a € 1.000 non ricevi alcun risarcimento
 - ! se l'entità dei danni è superiore a € 1.000 ricevi un risarcimento pari all'importo dei danni diminuito di € 1.000, fino all'importo massimo di € 1.000.000.



Dove vale la copertura?

- ✓ Le coperture sono valide esclusivamente per i danni relativi a impianti fotovoltaici installati in Italia, nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano.



Che obblighi ho?

- Al momento della sottoscrizione del contratto l'Aderente/Assicurato ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportino un aggravamento del rischio assicurato. Se non lo fa, può compromettere il suo diritto alla prestazione assicurativa
- In caso di evento dannoso coperto dall'Assicurazione (sinistro), l'Assicurato deve presentare la denuncia entro 3 giorni da quando ne è venuto a conoscenza con comunicazione scritta completa della documentazione richiesta.



Quando e come devo pagare?

Il premio, comprensivo di imposte, è addebitato annualmente su un conto corrente dell'Aderente/Assicurato presso una delle Banche del Gruppo Intesa Sanpaolo.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Le coperture iniziano alle ore 24 del giorno indicato nel Modulo di Adesione quale *data di decorrenza*, se il premio è stato pagato; se invece il premio viene pagato dopo la *data di decorrenza* le coperture iniziano dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Le coperture hanno durata annuale (o più breve solo nel caso in cui la polizza sia emessa in sostituzione di un'altra stipulata con Intesa Sanpaolo Assicura). In mancanza di disdetta, la durata delle coperture è prorogata per un ulteriore anno e così successivamente ad ogni ricorrenza annuale (tacito rinnovo).

Inoltre, in caso di estinzione anticipata, trasferimento, rinuncia o mancata erogazione del finanziamento abbinato alla polizza, le coperture cessano automaticamente con decorrenza dalle ore 24 del giorno in cui si verifici l'evento.

Se alle successive ricorrenze il premio non viene pagato, la polizza resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla ricorrenza.

Se successivamente viene pagato il premio, la polizza viene riattivata dalle ore 24 del giorno di pagamento. Trascorsi sei mesi dalla ricorrenza, se l'Aderente/Assicurato non ha pagato il premio, la polizza termina.



Come posso disdire la polizza?

Se l'Aderente/Assicurato ha acquistato la polizza con una delle modalità di vendita a distanza (Internet Banking del Gruppo Intesa Sanpaolo) e ci ripensa, può recedere dal contratto entro 14 giorni dalla data in cui cominciano le coperture, senza penali e senza indicare il motivo, e ottenere la restituzione del premio al netto delle imposte.

L'Aderente/Assicurato può recedere dalla polizza dandone disdetta entro 60 giorni dalla ricorrenza annuale, inviando una richiesta scritta tramite lettera raccomandata A/R alla Compagnia oppure recandosi presso la filiale del Gruppo Intesa Sanpaolo con la quale intrattiene il suo rapporto bancario.

Inoltre, sia l'Aderente/Assicurato che la Compagnia possono recedere dal contratto, con preavviso di 60 giorni, dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto del risarcimento.